



MADRI E FIGLI IN CARCERE

**Corso di Alta Formazione
10 gennaio 2020**

Detenute madri e figli

Le donne sono state spesso internate in istituti di varia natura come riformatori, conventi, ospedali psichiatrici e, più frequentemente rispetto agli uomini, per “infrazioni” legate semplicemente a comportamenti giudicati impropri.

Sino alla riforma dell’Ordinamento Penitenziario italiano del 1975, il personale degli istituti nei quali le donne venivano ospitate era costituito da ecclesiastiche.

Le donne recluse sono state sempre una piccola percentuale rispetto all’intera popolazione detenuta (circa il 5%).

Il carcere istituzione maschile

le donne devianti vengono studiate come un'eccezione al paradigma maschile; nonostante questo sia stato parzialmente superato e vi siano studi sulle peculiarità della detenzione femminile, il carcere rimane tutt'ora un'istituzione prettamente maschile.

- Per quanto riguarda la tipologia dei reati commessi dalle donne, la maggior parte di queste ha commesso reati contro il patrimonio, seguono i reati commessi in violazione della legge sulla droga, il terzo gruppo di reati, invece, sono quelli contro la persona.

Il principio della tutela del minore

- Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo


- (1947 Costituzione art 3 c.1)

- In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

- (2000 Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea art 24 co.2)

- Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

- (1989 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia art 3 c.1)

- 
- In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
 - (2000 Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea art 24 co.2)

- L'importanza di sostenere, anche psicologicamente, le donne che crescono un figlio in condizione di detenzione, ma anche quelle che si allontanano dai figli per il periodo della carcerazione.
- (Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare)

- Regole di Bangkok - Nazioni Unite donne detenute e donne autrici di reato in misura non detentiva
- (luglio 2010)

La normativa

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Art. 146. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

1. se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2. se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno;

Art. 147. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena puo' essere differita:

.....

3. se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni.

Legge 24 luglio 1975 n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà

art. 11, co. 9

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido

p.s.Prevedeva inoltre l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti (ostetriche, ginecologi e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle loro madri)

- **Legge Gozzini legge n. 663 del 1986**, che ha riformato l'Ordinamento Penitenziario consentì in seguito alle donne incinte o madri di minori di tre anni di scontare la condanna (a condizione che il reato prevedesse una pena inferiore ai due anni di reclusione) presso la propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura e di assistenza
- **La legge Simeone Saraceni legge n.165 del 1998**, infine, modificò ulteriormente la normativa innalzando da tre a dieci anni l'età del bambino la cui madre poteva usufruire della detenzione domiciliare, sussistendo le medesime condizioni previste dalla legge Gozzini (a condizione che il reato prevedesse una pena fino ai 4 anni di reclusione e ne possono fruire anche i padri)

Legge 40/2001 legge Finocchiaro

- **art 3 Detenzione domiciliare speciale. (47 quinquies...)**

Il Tribunale di Sorveglianza può ammettere l'espiazione della pena presso il domicilio della madre (o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza), al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli minori di anni dieci, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno 15 anni nel caso di ergastolo, qualora non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Al compimento del decimo anno di età del figlio, il beneficio può essere prorogato quando sussistano i requisiti per l'applicazione della semilibertà; altrimenti la donna potrà - in considerazione del comportamento tenuto, nonché della durata, della misura e dell'entità della pena residua - essere ammessa all'assistenza all'esterno dei figli minori.

- **art 5 assistenza all'esterno dei figli minori (art 21 bis...)**


Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, è inserito il seguente:

"Articolo 21-bis. – (Assistenza all'esterno dei figli minori). — 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".

Legge 21 aprile 2011, n. 62

“Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”



Art. 1 (Misure cautelari)

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale é inserito il seguente: «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 2 (Visite al minore infermo)

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, successive modificazioni, é inserito il seguente: «Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). - 1. **In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute** del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, **in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto**, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. **In caso di ricovero ospedaliero**, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, **ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute**».

Art. 3 (Detenzione domiciliare)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1- bis»;
 - b) dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati **nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena** o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, **può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri** ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

Art. 4 (Individuazione delle case famiglia protette)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Art. 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto

SENTENZA N 239 DEL 2014

la Consulta ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis ord. penit. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies e della detenzione domiciliare di cui dall'art. 47 ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge penitenziaria.**


.... l'accesso del genitore alla detenzione domiciliare, fino a quando la prole non abbia compiuto il decimo anno di vita, non può essere invariabilmente inibito perché manca la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter o.p.

SENTENZA N 76 DEL 2017

In tema di Ordinamento Penitenziario è costituzionalmente illegittimo l'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole **“Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis.** E' quanto ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza del 12 aprile 2017, n. 76.

L'oggetto della preclusione estromessa era l'accesso, già nella fase iniziale dell'espiazione di una pena detentiva medio-lunga (ossia superiore a quattro anni di reclusione) o dell'ergastolo, ad un istituto a custodia attenuata per detenute madri o – subordinatamente alla verifica dell'insussistenza di «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga» – al domicilio

Entrambe hanno censurato gli impedimenti all'accesso delle madri (secondariamente anche dei padri) alla detenzione domiciliare finalizzata all'accudimento della prole fondati sulla tipologia del reato commesso, riconducibile fra quelli elencati nell'art. 4-bis o.p.



Decreto 8 marzo 2013 - Requisiti delle case famiglia protette

Settembre 2014 Decreto istitutivo dell'ICAM di Milano

Rigetto del differimento secco – rigetto del differimento umanitario – assegnazione diretta del Magistrato all'ICAM

Impedimento della territorialità e limitazione dei diritti del minore

Revoca della misura dell'assegnazione per ottenere il trasferimento